

**VERBALE DI ACCORDO**  
**(L.n. 223/91 Artt. 24 e 4)**

Addì 05 novembre 2015 presso la sede di Groupon s.r.l. (di seguito anche "la Società") in Milano al Corso Buenos Aires, 54, si sono incontrati: i rappresentanti della Società dott.ssa Ruth Maria Di Nunzio assistita dall'avvocato Carlo Marinelli e per le Oo.Ss. la Filcams CGIL Sig.ra Marisa Moi, Sig.ra Maria Assunta Caruso della Fisascat- CISL e Sig.ra Gabriella Dearca della Uiltucs-UIL con delega nazionale nonché le RSU aziendali nelle persone di Roberta Piccin, Antonio Esposito e Vanadia Giuseppina Anna Cantaro.

**PREMESSO**

- Che la Società con comunicazione ("Comunicazione") datata 22 settembre 2015 ed inviata al Ministero del Lavoro ed alle Oo. Ss. e debitamente ricevuta da queste ultime in data in data 23 settembre 2015 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n. 223/91 per un numero di 128 dipendenti attualmente in esubero;
- Che la Società e le Oo.Ss. si sono più volte incontrate per esaminare congiuntamente la situazione;
- Che nel corso di tali incontri le parti hanno approfonditamente esaminato e discusso le ragioni che hanno determinato la situazione di eccedenza nonché valutato la percorribilità di misure alternative alla collocazione in mobilità o comunque atte a ridurre o a limitarne l'impatto sociale ed occupazionale considerando, tra l'altro, la possibilità di ridurre il numero dei dipendenti in esubero attraverso eventuali riassorbimenti, ricollocazioni o riconversioni professionali;
- Che a seguito di tali incontri, dopo ampie ed articolate discussioni, in data 28 ottobre 2015 le parti hanno discusso una ipotesi di accordo;
- Che detta ipotesi di accordo è stata successivamente sottoposta alla votazione dei lavoratori, che si è conclusa in data 02 novembre 2015 con il risultato del 92% dei votanti favorevoli alla stipulazione di un accordo;
- Che, a seguito di quanto sopra, le parti hanno pertanto raggiunto il presente accordo ("Accordo") ai seguenti termini e condizioni:

\*\*\*\*\*

1. La Società, in accoglimento delle richieste delle Oo.Ss. ed a seguito dell'analisi organizzativa effettuata nella quale è emersa la fattibilità di alcune modifiche all'assetto organizzativo aziendale al fine di ridurre il numero degli esuberanti rispetto a quanto inizialmente dichiarato nella Comunicazione, è disponibile a collocare in mobilità un numero massimo residuale di 102 dipendenti rispetto ai 128 indicati nella Comunicazione attraverso:

(i) il riassorbimento di numero 20 profili professionali inizialmente dichiarati in esubero e segnatamente: due posizioni di Country Salesforce nell'area Sales Operations; tre posizioni di Commercial Marketing nell'area Editorial; 2 posizioni di Lead Analyst e 2 posizioni di Merchant Researcher nell'area Lead/Merchant Research; due posizioni di Planner Analyst e sette posizioni di City Planner nell'area Planning Local dell'ufficio di Milano; una posizione di Office Manager nell'area Facilities; una posizione di City Planner nell'area Planning Local dell'unità produttiva di Roma;

(ii) la ricollocazione professionale, eventualmente anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2103 così come previsto dall'art. 4 comma XI, di numero 4



dipendenti i cui attuali profili professionali risultano in esubero e che si sono candidati a ricoprire alcune posizioni lavorative al momento aperte e segnatamente nelle aree Sales Local e Sales Travel. In relazione alle predette ricollocazioni professionali, le parti si danno atto che queste sono avvenute in ragione delle esigenze tecnico organizzative aziendali per quei lavoratori aventi i requisiti attitudinali ritenuti compatibili con le posizioni di destinazione assumendosene la formazione. L'azienda in ogni caso procederà nella verifica circa la possibilità di effettuare altre ricollocazioni professionali finalizzate ad una eventuale ulteriore riduzione del numero finale degli esuberanti di cui sopra.

2. I criteri di scelta dei dipendenti da collocare in mobilità saranno: (i) quello della non opposizione al licenziamento (ossia coloro che abbiano già manifestato o manifesteranno in forma scritta la non opposizione alla collocazione in mobilità) sino al 25 novembre 2015; (ii) qualora entro tale data non si dovesse raggiungere il numero finale degli esuberanti di cui al punto 1) che precede, la Società procederà a collocare in mobilità il residuo personale dichiarato in esubero applicando i criteri di legge, tenuto conto della cessazione delle attività nel reparto operations.

3. Resta inteso che tutte le adesioni volontarie, che potranno riguardare anche profili professionali diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato nella comunicazione di apertura al fine di agevolare il processo secondo il processo di solidarietà interna, restano soggette al limite delle esigenze tecnico, produttive ed organizzative aziendali nella valutazione di ciascuna singola candidatura e nell'individuazione della effettiva data di uscita.

4. Per tutti i dipendenti che non si opporranno alla collocazione in mobilità (cd. "volontari") accettando di rinunciare ad impugnare il licenziamento, la Società erogherà una incentivazione all'esodo pari a: lorde 17 mensilità per coloro con data di uscita dal 30 novembre 2015 e sino al 11 dicembre 2015; lorde 15 mensilità per coloro con data di uscita sino al 31 dicembre 2015; lorde 14 mensilità per coloro con data di uscita sino al 31 gennaio 2016. In aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso maturato e ad eventuale percorso di outplacement proposto. Per i volontari i cui profili professionali non sono ricompresi nell'elenco degli esuberanti di cui alla Comunicazione e che hanno già manifestato la loro adesione volontaria alla procedura di mobilità in essere, l'incentivazione all'esodo sarà pari a lorde 14 mensilità da intendersi inclusive della indennità sostitutiva del preavviso. Al fine di agevolare la ricollocazione professionale esterna e tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative aziendali, saranno prese in considerazione eventuali richieste di uscita a livello individuale prima del 30 novembre 2015 erogando l'incentivazione all'esodo pari alle 17 mensilità lorde. La Società conferma che, per coloro che vorranno usufruire del congedo di maternità nonché per coloro che godono della tutela di cui all'art 35 D.L. n.198/06, potrà essere individuata una data di uscita successiva al 31 gennaio 2016 con diritto al pagamento dell'incentivazione all'esodo pari a 17 mensilità oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, a condizione che detti dipendenti sottoscrivano una dichiarazione di adesione volontaria alla detta procedura di mobilità entro e non oltre il 25 novembre 2015 e fermo restando che l'effettivo pagamento di quanto sopra avverrà a condizione e solo a seguito della presentazione di un atto di dimissioni debitamente convalidato presso il competente ufficio del lavoro.

5. Resta inoltre inteso che per "mensilità" si intende la somma delle seguenti voci del cedolino di settembre 2015 di ciascun singolo interessato: paga base, scatti, contingenza, E.D.R., III Elemento e, se presente, C.Futuro Aumento. Per

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately eight distinct marks, including what appears to be a stylized 'G', 'AR', a large circular flourish, a signature that looks like 'S', another circular flourish, 'RR', and 'MOL'. To the far right, there is a larger, more complex signature that appears to be 'RAE'.

coloro che attualmente lavorano su base part-time, ai fini della erogazione dell'incentivazione all'esodo di cui sopra sarà presa in considerazione la mensilità, come sopra definita, riparametrata a full-time.

6. Il pagamento di quanto sopra avverrà a condizione e solo successivamente all'atto della sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore interessato di un verbale di conciliazione in sede sindacale secondo le forme di cui agli artt. 410 e 411 e 412 ter c.p.c. rinunciando all'impugnazione del licenziamento ed ogni ulteriore pretesa ed il pagamento della concordata incentivazione all'esodo avverrà nel primo cedolino successivo alla predetta formalizzazione.

7. Per coloro i quali dovessero accettare una offerta di lavoro presso la consociata del Gruppo Groupon in Polonia, in alternativa all'incentivazione all'esodo di cui al precedente punto 4), sarà riconosciuta una somma forfettaria di lordi euro 5.000 (cinquemila) quale concorso spese di trasferimento che sarà erogata sotto forma di incentivazione all'esodo alle condizioni di cui al precedente punto 6).

8. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si danno atto di aver compiutamente esperito e positivamente concluso la procedura di mobilità di cui in premessa, confermando che la presente intesa è da intendersi ad ogni effetto esaustiva della procedura di licenziamento collettivo e dichiarando altresì che i relativi contenuti prevalgono su eventuali vizi procedurali, in applicazione del disposto di cui all'art.4, comma 12, ultimo periodo come previsto dall'articolo 1, comma 45, della L.n.92 del 28.06.2012

Letto, Confermato e Sottoscritto

Filcams CGIL,  
Fisascat- CISL  
Uiltucs-UIL

RSU aziendali

Roberto Pecan

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Missi*  
*di Amunke Corso*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Paul D'Amico*

*[Handwritten signature]*